

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**RIFERIMENTO NORMATIVO****Articoli 16 bis, 36 (a) (iv) e 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005****FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'importanza economica e sociale dell'agricoltura è in progressiva diminuzione da diversi decenni:

gli addetti all'agricoltura sono diventati una minoranza tant'è che nell'UE meno del 10% della popolazione attiva è occupata nel settore agricolo;

il settore produce meno del 5% del PIL.

Il settore agricolo, insieme alla silvicoltura, mantiene tuttavia un fondamentale ruolo nella gestione e conservazione dell'ambiente rurale e delle sue risorse naturali, dal momento che interessa più dell'80% della superficie totale.

In Friuli Venezia Giulia la SAU copre una superficie di 218812 ha, pari al 73% della SAT ed al 28% del territorio regionale (dati del 2003). Di questa il 77% (pari a quasi 170000 ha) è impegnata a seminativo, che costituisce quindi la forma di uso del suolo più diffusa e localizzata quasi esclusivamente in pianura. Le colture legnose agrarie costituiscono il 12% della SAU (pari a 26000 ha); tra queste il vigneto rappresenta la coltura più importante. La frutticoltura è diffusa quasi esclusivamente in pianura, mentre la viticoltura è diffusa sia in pianura che nell'area collinare del Friuli orientale.

I prati permanenti e i pascoli, invece, rappresentano la forma di uso del suolo più diffusa in montagna, occupando l'11,2% della SAU (pari a quasi 25000 ha); tale superficie è in costante diminuzione a causa dell'abbandono dell'agricoltura di montagna.

L'analisi SWOT relativa alle aree tematiche "ambiente" e "qualità della vita e sviluppo rurale sostenibile", mostra, tra gli altri, i seguenti punti di debolezza:

- Vulnerabilità idrogeologica del territorio
- Bassa capacità di attenuazione degli inquinanti da parte dei suoli di parte del territorio regionale
- Riduzione della superficie agricola in area montana con conseguente riduzione della varietà del paesaggio
- Impoverimento della biodiversità e dei paesaggi delle aree agricole della pianura
- Bassa efficienza del sistema irriguo regionale
- Agricoltura di carattere intensivo con limitata chiusura dei cicli a livello locale, ad alto uso di input (acqua e fertilizzanti) e che impoverisce i suoli di sostanza organica
- Limitata produzione di energia da fonti rinnovabili da agricolture e foreste
- Senilizzazione e diminuzione della popolazione rurale nelle zone marginali di montagna con forte diminuzione degli attivi;
- Ridotta superficie agricola a disposizione delle aziende zootecniche collocate in area ZVN;
- Polarizzazione su alcune aree dell'attività zootecnica.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'agricoltura, negli ultimi decenni, ha perso importanza sotto l'aspetto meramente produttivo ed occupazionale, mentre è sempre più importante il ruolo che assume nei seguenti aspetti:

- gestione sostenibile del territorio: conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale, tutela e miglioramento qualitativo delle componenti ambientali acqua, suolo e aria;
- qualità dei prodotti agricoli sotto l'aspetto organolettico, della salubrità e della tipicità.

Con questa misura si intende pertanto incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità), della diversità genetica sia animale che vegetale, del miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrità degli stessi.

BENEFICIARI

Salvo specifiche disposizioni individuate nelle singole azioni, beneficiano dei pagamenti agroambientali le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge

regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali.

REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi che gli imprenditori agricoli beneficiari delle "Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli" sono tenuti a rispettare sono:

1. le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 3 e 4 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 (recante disposizioni nazionali applicative del regime di condizionalità) come modificato con i decreti ministeriali 13 maggio 2011, n. 10346 e 22 dicembre 2011, n. 27417 e loro relativi recepimenti regionali (fasce tampone);
2. le norme relative all'uso di fertilizzanti, ed in particolare:
 - Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 - Legge n. 574 del 11 novembre 1996 – "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
 - Decreto MiPAF del 6 luglio 2005 – "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";
 - Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 – "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
 - Decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 – "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 - Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale";
 - Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 - "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
 - Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006)";
 - DPR n. 272 del 30 agosto 2007 - "Direttiva 91/676/CE, art. 5 e LR 17/2006, art. 19. Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina. Approvazione",
3. le norme relative all'uso di prodotti fitosanitari, ed in particolare:
 - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 - "Attuazione della Dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"
 - DPR del 23 aprile 2001, n. 290 - "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L 59/1997)";
 - DPR del 24 maggio 1988, n. 236 – "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183";
 - Circolare MiPAF 30/10/2002 – "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari";
 - Decreto legislativo n.152 dell'3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale";

In funzione delle norme sopra elencate, gli impegni si traducono in:

- obbligo di possedere una licenza per l'uso di prodotti fitosanitari con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001, n. 290;
- obbligo di seguire appositi corsi di formazione propedeutici all'ottenimento della licenza per l'uso di prodotti fitosanitari, con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001 n. 290;
- obbligo di detenere i prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001 n. 290;
- obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con rilascio almeno quinquennale di un attestato emesso da un tecnico specializzato;

- l'obbligo del rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.152/2006, ed in particolare gli articoli 93 e 94.
4. Altri pertinenti requisiti obbligatori:
- obbligo del rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati come previsto dal decreto legislativo n.152/2006, ed in particolare la parte IV;
 - obbligo del rispetto del vincolo sulla durata massima della monosuccessione previsto dal DM 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato con DM 13286 del 18/09/2007;
 - obbligo del rispetto dei carichi minimo/massimo di UBA/ha/anno sulle superfici soggette a pascolo previsto dal DM 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato con DM 13286 del 18/09/2007.

Per le misure pluriennali del PSR 2000-2006 per le quali vige l'obbligo del rispetto della usuale buona pratica agricola (UBPA), a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del regolamento (CE) n. 817/2004, continuano ad applicarsi tali requisiti minimi (UBPA).

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario è tenuto a svolgere, per il periodo previsto dalle singole azioni, le attività agroambientali per le quali ha assunto un impegno, pena la revoca dell'aiuto.

Non si procede alla revoca qualora l'impegno agroambientale cessi per cause di forza maggiore (art.47 regolamento (CE) n. 1974/2006).

Il beneficiario è inoltre tenuto a rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

SOGLIA MINIMA DI INTERVENTO

Non sono ammesse al pagamento domande afferenti alle Misure agroambientali per importi inferiori a 400 euro/anno.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Nella tabella sottostante viene riportata la suddivisione della misura nelle varie sottomisure ed azioni previste nonché l'incidenza di ogni azione sul valore finanziario della misura 214. Si precisa che tale valore ha un significato puramente indicativo e non vincolante sulla spesa finale di ciascuna azione.

SOTTOMISURE	AZIONI	%
1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica	11
	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi	35
	Azione 3 - Mantenimento dei prati	20
	Azione 4 - Mantenimento dei pascoli	12
	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione	1
	Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione	< 1
	Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva	1
	Azione 8 - Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici	8
2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici	11

La misura prevede l'assunzione di impegni tendenti al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti nelle singole azioni. A fronte di tali impegni viene corrisposto un aiuto per unità di superficie ovvero per unità bestiame adulto (UBA).

Gli impegni vengono assunti per una durata di 5 anni.

La liquidazione dell'aiuto avviene mediante pagamenti annuali per l'intero periodo di impegno.

I premi previsti dalle azioni della presente misura commisurati a superficie non sono cumulabili tra loro per le medesime superfici impegnate. Sono invece cumulabili le azioni che prevedono un premio a superficie con quelle che

prevedono un premio per UBA.

Le azioni della misura 214 non sono cumulabili con la misura 213 "Indennità Natura 2000".

Inoltre le azioni della misura 214 sono cumulabili con la misura 211 "Indennità a favore di agricoltori delle zone montane".

Il premio per la manutenzione di siepi, anche alberate e piccole superfici boscate, stagni e laghetti di acqua dolce e risorgive, sistemi macchia radura (sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1) è cumulabile con il premio per la costituzione di siepi, anche alberate e piccole superfici boscate, stagni e laghetti di acqua dolce, sistemi macchia radura (misura 216, azione 2).

Al fine di evitare sovracompensazioni nella erogazione dei premi, le azioni previste dalla presente misura sono cumulabili con il premio supplementare previsto dall'art. 69 del reg.to (CE) 1782/2003, come recepito dal DM 5 agosto 2004 n. 1787 e dal DM 24 settembre 2004, n. 2026 ad eccezione delle azioni elencate nella tabella sottostante:

DM 5 agosto 2004, n. 2026	Azioni mis. 214
<p>Art. 1, c. 2, lett. d): applicazione obbligatoria dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;</p> <p>Art. 1, c. 2, lett. a), b) e c): utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati</p>	<p>Azione 1, sottoazione 1: agricoltura biologica</p>
<p>Art. 2 c. 1 lett. d): macellazione capi bovini allevati con metodo biologico, disciplinari IGP o di etichettatura volontaria</p>	<p>Azione 1, sottoazione 2: zootecnia biologica</p>
<p>Art. 1, c. 2, lett. d): applicazione obbligatoria dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;</p> <p>Art. 1, c. 2, lett. a), b) e c): utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati</p>	<p>Azione 2 –conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi. Limitatamente alla conduzione sostenibile dei seminativi ed al premio aggiuntivo coltivazione senza mais</p>

SOSTEGNO SPECIFICO AGLI AGRICOLTORI (ARTICOL O 68 DEL REGOLAMENTO CE 73 DEL 2009)

Il sostegno agli agricoltori previsto dall'art. 68 del Reg.(CE) n. 73 del 2009, è stato recepito con D.M. del 29/07/2009. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i regimi di aiuto, art. 68 e la misura 214 del del PSR, sono state date precise indicazioni alle Regioni da parte del Mipaaf con nota del 15 marzo 2010. Vengono riportate quelle che riguardano la misura 214 nella tabella sottostante:

D.M. 29/07/2009 (recepimento dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 –)		Sovrapposizione con PSR		Motivazione	Livello di Demarcazione	Modalità di Controllo
Settore Bovino (Art. 3)	Art. 3, c. 1 – Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai LG ed ai registri anagrafici (All. 1 del DM 29/07/2009). Per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine (art. 3, c. 2)	SI Misura 214 Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione	Per quanto riguarda le razze a duplice attitudine inserite fra le razze in via di estinzione nell'ambito della Misura 214 Az. 5 - la sovrapposizione esiste per tre razze Pinzgau, Grigio Alpina, Pezzata Rossa Friulana per le quali è concesso il premio di cui alla suddetta misura, gli stessi possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 68.		Capo	Per capo
Settore Ovi caprino (Art. 4)	Art. 4, lett. d) Allevamento capi nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA/ha di superficie foraggera	SI Misura 214 Az. 4 Mantenimento dei pascoli -Carico=0,4/1,4 UBA/ha-, Az. 1 Produzione biologica Sottoaz. 2 Zootecnia biologica -Carico=0,2/2 UBA/ha-. Azioni i cui impegni sono legati alla riduzione del carico di bestiame.	<p>Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità superiore a 1 UBA/ha vi è sovrapposizione parziale rispetto all'articolo che necessita in caso di cumulo che "l'entità del sostegno sia determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione (art. 26 par. 5 (3) Reg.(CE) n. 1974/2006).</p> <p>Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità inferiore od uguale a 1 UBA/ha, qualora trattasi della "stessa" operazione questo potrà essere previsto in un solo strumento (PSR o art. 68). Mentre qualora l'operazione non si possa considerare la stessa tale impegno non può essere remunerato o i beneficiari dell'aiuto dell'art. 68 non possono beneficiare della misura 214 o viceversa.</p>	A fronte della scarsissima presenza in regione di aziende ovicaprine, la possibilità di ricalcolare un premio PSR, tenendo conto del cumulo potenziale con l'art. 68, a fronte della necessità di una costante verifica e controllo del carico aziendale		Per operazione Divieto inserito nella Mis. 214 Az. 1.1 sottazione 2, indistintamente per tutte le aziende ovicaprine
Olio di oliva (art. 5)	Pagamenti ai produttori che conducono aziende olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai del Reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.	SI Misura 214 per biologico	Il PSR non prevede aiuti nell'ambito della misura 214 Biologico per il settore olio d'oliva	Poiché il Decreto nazionale relativo all'art. 68 non precisa "il fatto generatore dell'aiuto" si può ritenere a giusto titolo che sia lo stesso per entrambi gli strumenti (Mis. 132 e art. 68) (salvo per il biologico in caso di certificazione ripresa nella 214)	Programma	Per operazione Divieto inserito nella 214 Az. 1.1.

E' compito dell'Organismo Pagatore AGEA, responsabile e gestore delle domande di aiuto/pagamento per le misure del PSR e delle domande afferenti la domanda unica di pagamento e degli aiuti supplementari di cui all'art. 69 del regolamento 1782/2003, verificare il rispetto del divieto di cumulo attraverso appositi controlli informatici sul SIAN

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

I contratti in corso dal periodo precedente afferiscono al regolamento (CE) n. 1257/1999, art. 22, 23, 24 Capo VI, Titolo II "Misure agroambientali", finanziate con fondi comunitari (cofinanziamento).

Per tali contratti è possibile optare per il regime di aiuti previsto dal presente Programma di sviluppo rurale, a partire dall'anno di apertura dei nuovi bandi ed a seguito della presentazione della domanda di rinnovo dell'impegno, redatta in base ad apposita modulistica, dando inizio ad un nuovo periodo di impegno. Con apposito atto regolamentare verranno specificate le possibilità e le modalità di trasferimento degli impegni relativi alle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

All'atto della domanda il richiedente dovrà:

- assumere gli obblighi previsti dai Pagamenti agroambientali definiti nell'ambito del presente programma;
- dichiarare la superficie interessata dalle misure nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure per l'attuazione dei Pagamenti agroambientali;
- dichiarare eventuali trasformazioni degli impegni precedentemente assunti nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure per l'attuazione dei Pagamenti agroambientali.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (CE) n. 1320/2006 i contratti in corso, non trasformati in impegni previsti dal presente Piano di Sviluppo Rurale come sopra descritto, sono comunque ammissibili al finanziamento con il nuovo periodo di programmazione.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	5.685
	superficie totale impegnata	45.080 ha
	Contratti (domande)	5.685
	superficie fisica impegnata	45.080 ha
	Azioni legate alle risorse genetiche	2
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo:	
	- alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli di alto pregio naturale	44.680 ha
	- a migliorare la qualità dell'acqua	26.650 ha
	- ad attenuare i cambiamenti climatici	7.170 ha
	- a migliorare la qualità del suolo	33.610 ha
	- a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	22.530 ha
Di impatto	Ripristino della biodiversità:	
	- inversione del declino della biodiversità misurata dalle popolazioni di uccelli degli ambienti agricoli tramite farmland bird index	8,7%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
	- superficie soggetta a gestione sul totale delle zone Natura 2000	--
	- superficie che contribuisce al mantenimento della biodiversità individuata attraverso il progetto "Carta della Natura"	7.800 ha
	Miglioramento della qualità dell'acqua:	
	- variazione % nel bilancio lordo dei nutrienti (kg/ha) delle superfici sovvenzionate	-30% (N: -15kg/ha; P: - 6,85 kg/ha)

	- variazione % nel bilancio lordo dei nutrienti (kg/ha) a livello regionale	-3%
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici:	
	- aumento della produzione di energia rinnovabile	--

L'indicatore "superficie fisica soggetta al sostegno agroambientale" QCMV36 non è stato inserito perché è identico all'indicatore QCMV35 "superficie totale interessata dal sostegno agroambientale".

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatori specifici	Target 2007-2013
Di prodotto	Capi oggetto di impegno	UBA 630
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo:	
	-alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli di alto pregio naturale	UBA 630
	- a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	UBA 260

CONTRIBUTO DELLE SINGOLE AZIONI AGLI INDICATORI DI IMPATTO

	Ripristino della biodiversità	Conservazione degli habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	Miglioramento della qualità dell'acqua	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici
Sottomisura 1, Azione 1	**	***	***	*
Sottomisura 1, Azione 2	***	**	**	--
Sottomisura 1, Azione 3	**	***	*	--
Sottomisura 1, Azione 4	**	***	*	--
Sottomisura 1, Azione 5	***	--	--	--
Sottomisura 1, Azione 6	***	--	--	--
Sottomisura 1, Azione 7	***	***	*	--
Sottomisura 1, Azione 8	--	--	***	*
Sottomisura 2, Azione 1	***	***	**	**

*: contributo scarso

** : contributo medio

***: contributo alto

SOTTOMISURA 1 - AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

FINALITÀ E OBIETTIVI

La presente sottomisura viene attivata al fine di limitare l'impatto dell'agricoltura:

- sulle acque superficiali e sotterranee, riducendo gli apporti delle concimazioni, dei fitofarmaci e dei diserbanti;
- sulle condizioni del suolo, limitando i fenomeni di erosione e di alterazione del contenuto di sostanza organica;
- sulla biodiversità degli agroecosistemi e degli ecosistemi naturali.

Il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ossia la protezione delle risorse idriche, del suolo e della biodiversità, permette inoltre di perseguire anche un altro fine, cioè il miglioramento generale della qualità delle produzioni agricole, soprattutto in riferimento alla salubrità delle stesse.

OBIETTIVO ACQUE

L'impatto dell'agricoltura intensiva a carico del sistema delle acque superficiali e sotterranee è da imputarsi principalmente a due elementi: i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari.

L'acqua è una risorsa rinnovabile ma in maniera limitata ed è pertanto un bene da tutelare e da gestire in maniera oculata. In questo senso la direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE mira a prevenire il degrado delle acque superficiali e sotterranee e a migliorarne lo stato.

In Regione la qualità delle acque dolci superficiali, rilevata dall'ARPA sulla base dei parametri macrodescrittori e addizionali (D. Lgs. 152/99), risulta buona.

Diverso invece è il risultato del monitoraggio delle acque sotterranee regionali: a causa delle elevate concentrazioni di erbicidi o di loro metaboliti, la qualità delle stesse è scadente soprattutto nelle aree della bassa pianura. Le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono ovviamente riferite alle falde meno protette, presenti in sottosuoli fessurati o costituiti da materiale incoerente come sabbie e ghiaie (Alta pianura friulana). I contaminanti derivano prevalentemente da attività industriali (metalli pesanti e solventi organici), attività agricole (residui di fitofarmaci e nitrati), depositi di rifiuti.

Tra gli obiettivi fondamentali enunciati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, vi è quello di favorire le forme di gestione del territorio che contribuiscono allo sviluppo sostenibile incoraggiando gli imprenditori agricoli ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con la salvaguardia dell'ambiente naturale, del paesaggio e la protezione delle risorse naturali, tra le quali l'acqua.

Nel contesto dei "Pagamenti agroambientali", la sottomisura "Agricoltura a basso impatto ambientale" si inserisce nell'ottica complessiva di valorizzare forme di gestione dei terreni agricoli che tutelino le risorse naturali. Al fine di preservare la qualità delle acque superficiali e di falda si intende favorire l'impiego dei metodi di agricoltura biologica, la conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, la conversione dei seminativi in prati e pascoli e la realizzazione di fasce inerbite ai bordi delle aree coltivate.

OBIETTIVO SUOLO

Il passaggio da un'agricoltura di tipo estensivo ad una di tipo intensivo ha determinato la quasi completa sostituzione dei concimi organici con i concimi chimici di sintesi, l'abbandono della rotazione agraria, l'introduzione di lavorazioni del suolo più impattanti e più frequenti.

Queste tecniche hanno comportato nel corso degli anni un progressivo deterioramento delle condizioni fisico-chimiche e microbiologiche del suolo nonché una diminuzione del contenuto in sostanza organica. Ciò ha provocato sui terreni un aumento del compattamento e dell'erosione, il danneggiamento della struttura e della stabilità del suolo con conseguente riduzione della capacità di ritenzione idrica, dell'attività biologica e della ritenzione e scambio di sostanze nutritive.

La diminuzione di fertilità dovuta alla perdita di sostanza organica combinata all'erosione innesca un ciclo vizioso poiché spinge ad utilizzare più concimi e ad intensificare le lavorazioni meccaniche per mantenere rese elevate.

L'interesse verso la tutela del suolo, che rappresenta una risorsa limitata attualmente sotto pressione dal punto di vista ambientale, trova fondamento nella Decisione N. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Per favorire la conservazione e protezione della risorsa "suolo", si attivano le seguenti azioni a basso impatto ambientale: l'introduzione o il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica, la conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi con la possibilità di convertire i seminativi in prati e pascoli e di costituire fasce inerbite, il mantenimento dei prati, il recupero e mantenimento dei

pascoli e l'introduzione di colture erbacee poliennali da biomassa per la produzione di energia.

Un'ulteriore azione per conservare e proteggere la risorsa "suolo" è prevista tramite la diffusione dell'uso dei reflui zootecnici.

OBIETTIVO BIODIVERSITÀ

La moderna agricoltura intensiva è stata una delle principali cause del declino della biodiversità; questo declino è dovuto sia all'eliminazione di habitat e biotopi, sia all'interferenza esercitata dall'uomo su di essi.

Questo processo ha interessato anche la pianura friulana in cui l'estendersi della monocoltura e di pratiche colturali legate ad una forte meccanizzazione e all'uso talvolta esagerato di concimi chimici, pesticidi, erbicidi, ecc. nonché la realizzazione diffusa di riordini fondiari, ha portato a una diffusa perdita degli habitat naturali (boschi planiziali, prati, zone umide di risorgiva, ecc.), e degli habitat semi-naturali (siepi, boschetti, fossi, fasce prative, ecc), inquinato l'ambiente e sensibilmente danneggiato la fauna selvatica.

Ma la perdita di biodiversità non si evidenzia solo nella perdita di certi habitat, con le piante e gli animali ad essi legati; essa si manifesta anche con l'abbandono dell'allevamento di razze animali locali meno produttive di altre ed ora minacciate di estinzione, oppure specie, varietà, ecc. vegetali autoctone la cui coltivazione è stata abbandonata e che ora sono minacciate di estinzione.

Favorendo l'introduzione o il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica, la conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi con la possibilità di convertire i seminativi in prati e pascoli e di costituire fasce inerbite, il recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva, il mantenimento dei prati e dei pascoli, l'allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, la conservazione di varietà vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione, la sottomisura "Agricoltura a basso impatto ambientale" sostiene in maniera diretta o indiretta la salvaguardia della biodiversità.

Azione 1 – Produzione biologica

FINALITÀ E OBIETTIVI

Si ritiene che i metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli e zootecnici siano in grado di creare e conservare agroecosistemi caratterizzati da biocenosi simili a quelle degli ecosistemi naturali complessi, contribuendo in tal modo a:

- preservare le risorse idriche superficiali e profonde attraverso la riduzione dell'utilizzo di concimi e fitofarmaci chimici di sintesi;
- preservare la fertilità dei suoli attraverso l'estensivizzazione delle produzioni, la maggiore copertura vegetale del suolo, l'utilizzo di tecniche agronomiche a maggior valenza agroambientale;
- favorire la biodiversità animale e vegetale attraverso la diversificazione del paesaggio rurale, il recupero di specie e varietà locali, il ripristino o mantenimento degli equilibri naturali del sistema agroambientale;
- attenuare i cambiamenti climatici attraverso l'impiego di tecniche agronomiche e di allevamento volte a ridurre le emissioni ammoniacali ed a fissare il carbonio atmosferico.

L'agricoltura biologica favorisce una gestione agricola a basso impatto ambientale promuovendo la riduzione dell'utilizzo dei prodotti di sintesi e del consumo energetico, il recupero di tecniche agronomiche ad alta valenza ambientale quali la rotazione delle colture e la costituzione o il ripristino degli elementi marginali dell'agroecosistema (siepi, boschetti, ecc.), una maggior attenzione al benessere degli animali, ecc.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire con la presente azione sono i seguenti:

- incentivare la diffusione dei metodi di produzione biologica, caratterizzati da un basso impatto sull'ambiente e da elevate potenzialità per la conservazione dello spazio naturale;
- sostenere produzioni che danno elevate garanzie di salubrità e di qualità dei prodotti.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della LR 24 luglio 1995, n. 32, - Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia, ovvero imprenditori agricoli che, al momento della domanda di adesione all'azione, abbiano presentato la prima notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91. La corresponsione dell'aiuto è comunque subordinata all'iscrizione definitiva nell'elenco di cui sopra.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Sottoazione 1: introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

Il beneficiario è tenuto ad adottare e a mantenere, per il periodo di impegno quinquennale, il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24/06/1991, e successive modificazioni, nonché ad osservare le prescrizioni previste dai relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto.

L'adesione alla sottazione obbliga il beneficiario al rispetto dei seguenti impegni:

- attuare sugli appezzamenti un avvicendamento dove sia prevista una rotazione dove si attuino almeno tre cicli colturali di coltivazioni non poliennali facenti parte di specie botaniche diverse (di cui una almeno appartenente alle leguminose o se appartenente a famiglia differente comunque destinata al sovescio);
- le successioni colturali devono in ogni caso prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diverse prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata e che delle tre specie in sequenza almeno una sia una coltura leguminose;
- le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose;
- il ciclo di coltivazione del sovescio ha una durata minima di settanta giorni;
- la coltivazione dell'erba medica assolve quanto sopra esposto con una durata di coltivazione massima di tre anni.

La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ha.

Il beneficiario è inoltre tenuto a conservare copia delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24/06/1991.

L'iscrizione all'albo e le superfici impegnate è attestata annualmente dall'ERSA, mentre l'osservanza delle norme di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24/06/1991, sulle medesime superfici, è attestata annualmente dall'organismo di controllo prescelto.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) e sono differenziati per categoria di colture. L'entità degli aiuti è riportata nella tabella seguente; i relativi calcoli agronomici ed economici di giustificazione rettificati sono riportati nell'Allegato 6.

COLTURA	€/ha/anno
Seminativi	280
Ortaggi	420
Vite	650
Olivo	400
Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700

I premi previsti dalla presente sottoazione non sono cumulabili con i premi previsti dalle altre azioni della misura 214 per le medesime superfici impegnate. Sono invece cumulabili con le azioni che prevedono un premio per animale.

Fatto salvo il rispetto dei massimali previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, il beneficiario può richiedere il seguente premio aggiuntivo:

Premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali

È previsto il premio aggiuntivo di 80 euro/ettaro/anno; la soglia minima di intervento per l'adesione è di almeno 6 nidi per uccelli e 2 cassette per pipistrelli per ettaro. Il beneficiario si impegna a:

- curare l'installazione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno, dei nidi artificiali per uccelli e delle cassette per chiroteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;
- mantenere i nidi artificiali in buona efficienza per il periodo di 5 anni.

Le tipologie di nidi e cassette e le modalità per l'installazione verranno precisate in apposito regolamento.

Sottoazione 2: zootecnia biologica

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Il beneficiario è tenuto ad adottare ed a mantenere il metodo delle produzioni animali biologiche, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 (mod. in particolare dal regolamento (CE) 1804/1999), nonché, come previsto dall'art. 1 c. 2 del regolamento (CEE) 2092/91, ad osservare le norme nazionali in materia o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dall'ordinamento nazionale.

L'adesione minima è di UBA 2.

Il beneficiario è inoltre tenuto a conservare copia delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

L'iscrizione all'albo è attestata annualmente dall'ERSA, mentre l'osservanza delle norme di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 riferita alle UBA ed alle superfici foraggere impegnate, nonché il numero medio di animali presenti nell'allevamento, è attestata annualmente dall'organismo di controllo prescelto.

Il premio viene parametrato sulla base della SAU aziendale; il carico di UBA/ha deve essere compreso tra 0,20 e 2.

Le aziende biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame, possono mediante contratto scritto stabilire una cooperazione con altre aziende biologiche, conformemente a quanto stabilito del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal D.M. 29/03/2001. Le superfici oggetto del contratto possono essere utilizzate per il calcolo del carico di bestiame. Queste superfici devono essere dichiarate separatamente nella domanda e non vengono

considerate per il calcolo del premio.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola foraggera utilizzata e sono differenziati per categoria di colture. L'entità degli aiuti espressa in €/ha è riportata nella tabella seguente:

COLTURA	Premio per coltura	Carico UBA/ha Min.	Carico UBA/ha Max.	Totale min/max
Seminativi	200	48	480	248/680
Prati	190	48	450	238/670
Pascoli	100	48	450	148/580

I premi sopra riportati non dovranno comunque superare il massimale previsto all'allegato al regolamento (CE) n. 1698/2005 (600 euro/ha/anno per le colture annuali e 450 euro/ha/anno per gli altri usi dei terreni, nello specifico prati e pascoli).

L'aiuto è corrisposto per ciascuna delle seguenti categorie zootecniche: bovini/bufalini da carne, bovini/bufalini da latte, suini, equini, ovicapri, avicunicoli da carne e galline ovaiole.

La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) va effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006.

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione degli aiuti sono riportati nell'allegato 6.

DEMARCAZIONE CON ARTICOLO 68 REGOLAMENTO CE 73/2009

Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.1, sottazione 2, le aziende che attuano, sui terreni oggetto di impegno, attività di allevamento con capi ovicapri.

L'organismo pagatore inoltre provvederà a verificare l'eventuale sovrapposizione di aziende che accedono contemporaneamente ai benefici di cui all' art. 68 del Reg (CE) 73/2009 ed alla presente misura.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Intero territorio regionale e periodo di programmazione 2007-2013. Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa e nell'ordine alle zone vulnerabili da nitrati, alle aree preferenziali di cui all'allegato 4, alle aree di pianura irrigue, alle aree di pianura non irrigue ed infine alle restanti zone.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	455
	superficie impegnata	1.740 ha
	Contratti (domande)	455
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - a migliorare la qualità del suolo 	1.740 ha

INDICATORI relativi alle risorse Health Check

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2009-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	10
	Superficie totale impegnata	40 ha
	Contratti (domande)	10
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a migliorare la qualità dell'acqua - a migliorare la qualità del suolo	40 ha

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatori specifici	Target 2007-2013
Di prodotto	UBA	370
Di risultato	Capi soggetti a una gestione efficace dell'ambiente rurale che contribuisce con successo: - alla biodiversità	UBA 370

Azione 2- Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi

FINALITÀ E OBIETTIVI

Le caratteristiche geopedologiche e climatiche della pianura friulana permettono un'ottimale risposta produttiva dei seminativi solo a fronte di elevati apporti di concimi azotati e idrici.

L'alta pianura friulana è caratterizzata da terreni poveri di humus e altamente permeabili perché costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie grossolane che permettono alle acque superficiali di penetrare in profondità nel sottosuolo trascinando in falda, di conseguenza, gli elementi utilizzati per la fertilizzazione (in particolare nitrati) e per i trattamenti antiparassitari.

Per contro la restante parte pianeggiante (bassa pianura friulana) è caratterizzata da terreni più profondi e di granulometria più fine che limitano la percolazione in profondità delle acque, ma nel contempo determinano fenomeni di run-off superficiale con conseguente trascinamento degli elementi fertilizzanti direttamente nelle acque superficiali.

Questa situazione potenzialmente potrebbe innescare condizioni per l'insorgenza di fenomeni di eutrofizzazione della laguna di Grado e Marano: da ciò scaturisce l'esigenza di mettere in pratica tutte le strategie necessarie per ridurre tale problematica.

Tali problematiche sono accentuate dallo scarso ricorso alla rotazione delle colture e dalla presenza preponderante del mais, in particolare nelle aziende zootecniche ed in quelle dove è possibile l'irrigazione.

Gli obiettivi operativi della presente azione sono pertanto i seguenti:

- preservare ed incrementare la biodiversità animale e vegetale attraverso la creazione di fasce tampone erbacee ai margini degli appezzamenti e di capezzagne inerbite, il mantenimento in efficienza di scoline e fossati e, soprattutto, attraverso la conversione di seminativi in prati stabili pluriennali;
- preservare la fertilità dei suoli attraverso un maggiore ricorso alla rotazione delle colture che favorisca il mantenimento e l'incremento della sostanza organica dello stesso nonché il contenimento delle malerbe e dei parassiti;
- preservare le risorse idriche superficiali e profonde attraverso una riduzione degli apporti di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari nonché dei consumi idrici;
- tutelare il suolo limitando i rischi di erosione attraverso una maggiore copertura vegetale del suolo sia attraverso il ricorso alle rotazioni, sia attuando le cover-crops.

Riguardo ai seminativi, si ritiene di raggiungere gli obiettivi sopra descritti impostando una rotazione che riduca sensibilmente la presenza del mais, che, come già detto in precedenza, è la coltura che abbisogna dei più alti input soprattutto a livello di concimazioni. La riduzione degli input fertirrigui viene raggiunta pertanto in via indiretta incrementando la presenza di colture meno esigenti. Tale impostazione di base trova, nella presente azione, un'articolazione differenziata a seconda delle zone interessate:

- nell'alta pianura friulana con i premi aggiuntivi "Coltivazione senza mais" e "Conversione di seminativo in prato" al fine di ridurre in maniera significativa gli input chimici, soprattutto azotati, ed idrici;
- nella bassa pianura friulana introducendo l'obbligo della fascia inerbite che funge da tampone limitando l'arrivo delle sostanze inquinanti direttamente nei fossi o nelle scoline.

Si è preferito operare tale scelta piuttosto che quella di attivare delle azioni che prevedano degli specifici disciplinari di produzione con l'indicazione di limiti massimi di concimazione e di utilizzo di presidi fitosanitari. Ciò d'altronde è perfettamente in linea con quanto stabilito dall'art. 27 c. 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006 che, in proposito, indica che "gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione" siano "ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi".

In conclusione si ritiene comunque che l'approccio proposto, pur non direttamente riconducibile a quello della lotta integrata, permetta di raggiungere ugualmente l'obiettivo anche se con una metodologia diversa da quella indicata, a livello esemplificativo, dal Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale.

Per quanto riguarda invece i fruttiferi, gli obiettivi di cui sopra verranno raggiunti tramite l'applicazione di tecniche di lotta innovative contro gli insetti carpofagi, volte ad eliminare o ridurre sensibilmente il numero di trattamenti antiparassitari. Tali tecniche sono:

- la "confusione sessuale",
- il "disorientamento sessuale",
- la "cattura massale".

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

SEMINATIVI:

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni.

1. Attuare sugli appezzamenti un avvicendamento dove:
 - sia prevista una rotazione dove per ogni triennio nessuna coltura può essere ripetuta (compreso il secondo raccolto). Fanno eccezione le superfici ritirate dalla produzione (set-aside), quelle mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) e le foraggere da prato (medicaio, prato o foraggere annuali). Ad un cereale autunno vernino non può succedere un altro cereale autunno vernino. Per le aziende zootecniche (bovine, ovicaprine e bufaline) è consentita la rotazione biennale anziché triennale. Sono considerate aziende zootecniche quelle che possiedono un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2,5 UBA/ha di superficie coltivata a foraggiere e seminativi nelle zone ordinarie, ed un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2 UBA/ha nelle ZVN;
 - la coltura attuata al 1° anno di impegno dev'essere diversa da quella attuata nell'anno precedente;
 - sia prevista nel quinquennio almeno una coltura in semina autunnale;
 - sia prevista almeno una coltura non cerealicola (miglioratrice) nel quinquennio.
2. Realizzare almeno una cover-crop nell'arco del quinquennio attuata senza l'utilizzo di leguminose e finalizzata a garantire un'ideale copertura vegetale del terreno per un periodo significativo. Su questa coltura è vietato l'utilizzo di concimi chimici ed organici nonché di prodotti fitosanitari; la raccolta o il sovescio della cover non deve avvenire prima del 15 febbraio dell'anno successivo alla semina.
3. Realizzare e/o mantenere capezzagne inerbite larghe almeno 3 metri su almeno due lati dell'appezzamento utilizzati per le voltate; le capezzagne non possono essere diserbate né lavorate. Queste superfici non concorrono alla quantificazione dell'aiuto.
Le capezzagne inerbite prospicienti i corsi d'acqua possono contribuire alla costituzione delle fasce tampone così come previsto dal regime di condizionalità di cui al Decreto ministeriale n. 30125/2009.
4. Aderire all'impegno con tutta la superficie condotta a seminativo.
5. Impiegare esclusivamente sementi certificate non OGM.
6. Mantenere in efficienza, ove siano presenti, scoline e/o fossati; sul lato della scolina e/o fossato adiacente all'appezzamento a seminativo realizzare obbligatoriamente una fascia tampone inerbita della larghezza minima di 2 metri. Queste superfici non concorrono alla quantificazione dell'aiuto.

Sui terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) viene sospesa la liquidazione del premio agroambientale, limitatamente agli anni di mancata coltivazione

COLTIVAZIONE SENZA MAIS

È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnano a non coltivare mais nel quinquennio di impegno ed a rispettare uno dei seguenti ulteriori impegni, non cumulabili tra loro:

- praticare colture annuali avvicendate; sono ammesse anche le colture foraggere prative;
- convertire il seminativo a prato.

Hanno titolo al premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" esclusivamente le superfici che nell'ultimo triennio sono state utilizzate a seminativo.

La conversione a prato deve essere realizzata entro il 31 maggio del primo anno di impegno; il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno.

Il prato deve essere costituito da un miscuglio di diverse essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee. È ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di

prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti. È anche ammessa la semina secondo le modalità alternative previste dalla LR 9/2005 all'Allegato C per i prati concimati.

Non sono ammessi trattamenti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

Per la gestione del prato si rinvia all'Azione 3 (Mantenimento dei prati); in alternativa è ammessa l'utilizzazione a pascolo con le modalità di cui all'Azione 4 (Recupero e mantenimento dei pascoli).

All' impegno aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste all'Azione 3 – "Mantenimento dei prati".

L'impegno aggiuntivo "Coltivazione senza mais" può essere assunto anche su parte dei terreni impegnati alla sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi".

FRUTTIFERI

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni.

Pomacee e drupacee

- Adozione di tecniche alternative alla lotta chimica per il controllo dei lepidotteri carpfagi quali la confusione sessuale, disorientamento, cattura massale o altre disponibili.
- Divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.

Olivo

- Adozione di tecniche alternative alla lotta chimica per il controllo di ditteri carpfagi quali la tecnica dell' "attract and kill", la cattura massale.
- Divieto di ogni ulteriore impiego di prodotti ad azione insetticida e/o acaricida ad eccezione dei prodotti ammessi per l'agricoltura biologica.

L'impegno agroambientale deve interessare l'intera SAU relativa alle colture erbacee e/o ai fruttiferi e/o all'olivo.

La superficie minima di adesione è pari a 3 ha per i seminativi ed a 1 ha per i fruttiferi e 0,25 ha per l'olivo.

QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie impegnata secondo la seguente tabella:

COLTURA			PREMIO BASE €/ha		PREMI AGGIUNTIVI €/ha	
			Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato
Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240
		Senza zootecnia	150	185	80	190
	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275
		Senza zootecnia	120	145	110	225
Fruttiferi			300			
Olivo			180			

Il premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais" può essere sommato ad entrambe le tipologie di premio base; il premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" può essere sommato solo al premio base "senza fascia inerbite".

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione dei premi sono riportati in Allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi" trova applicazione nelle zone di pianura della regione in considerazione del fatto che in quest'area si trova la quasi totalità delle superfici coltivate a seminativo. In funzione del potenziale rischio di inquinamento delle acque provocato dall'utilizzo dei fertilizzanti e dei presidi sanitari che varia nella regione a seconda delle caratteristiche geopedologiche delle varie aree, gli interventi previsti

sono stati modulati in maniera differenziata come sotto specificato:

- premio base senza fascia inerbita si applica esclusivamente nelle zone A, B e C;
- premio base con fascia inerbita nei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana di cui all'allegato 5;
- premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5;
- premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 nonché nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 situate nei comuni della bassa pianura friulana di cui all'allegato 5.

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa e nell'ordine alle zone vulnerabili da nitrati, alle aree di pianura irrigue, alle aree di pianura non irrigue. Limitatamente al premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" verrà data priorità anche agli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili.

La sottoazione "Conduzione sostenibile dei fruttiferi" si applica sull'intero territorio regionale. Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa e nell'ordine alle zone vulnerabili da nitrati, alle aree di pianura ed infine alle altre zone.

La durata dell'azione è il periodo di programmazione 2007-2013.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2103
Di prodotto	aziende beneficiarie	1350
	Superficie totale impegnata	13.000 ha
	Contratti (domande)	1350
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità - a migliorare la qualità dell'acqua - a migliorare la qualità del suolo 	13.000 ha

INDICATORI relativi alle risorse Health Check

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2009-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	80
	Superficie totale impegnata	800 ha
	Contratti (domande)	80
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità - a migliorare la qualità dell'acqua - a migliorare la qualità del suolo 	800 ha

Azione 3 - Mantenimento dei prati

FINALITÀ E OBIETTIVI

Con la presente azione si intende incentivare una corretta gestione delle superfici a prato, al fine di evitare l'insorgenza dei problemi connessi all'abbandono (incespugliamento, avanzata del bosco, degrado idrogeologico, perdita di fruibilità turistica del territorio, peggioramento della struttura del terreno, perdita della funzione antierosiva), o la riconversione a seminativo degli stessi nonché favorire il mantenimento dell'attività zootecnica collegata coi terreni a prato.

I principali obiettivi operativi sono:

- salvaguardare il paesaggio rurale, in particolare nelle zone montane, tutelando la tipicità del paesaggio e garantendo la fruibilità del territorio a fini turistico-ambientali;
- favorire la biodiversità animale e vegetale mantenendo habitat aperti e di particolare pregio naturalistico idonei ad ospitare un ricco patrimonio di flora e di fauna sia autoctona che migratoria,
- tutelare il suolo limitando i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle zone montane e mantenendo un adeguato livello di fertilità e di sostanza organica nel terreno soprattutto in pianura;
- limitare l'utilizzo di input produttivi preservando conseguentemente le risorse idriche e la qualità dei prodotti agricoli.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Le superfici oggetto degli interventi di mantenimento sono le seguenti:

- prati permanenti;
- medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni;
- superfici riconvertite da seminativo a prato o mantenute tali attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- superfici che sono state riconvertite da seminativo a prato con l'azione 2 del presente piano alla conclusione del quinquennio di conversione;
- prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ha e comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso.

Non beneficiano della presente azione le superfici di pertinenza di abitazioni e fabbricati né quelle destinate ad usi sportivi, ricreativi e comunque non agricoli.

Per il mantenimento dei prati il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:

- effettuare almeno uno sfalcio nelle zone di cui alla direttiva CEE n. 273/1975 e almeno due sfalci nelle restanti zone, con asporto della biomassa ottenuta;
- non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.

Fatte salve le norme di salvaguardia per i siti Natura 2000, qualora sia rinvenuta una nidificazione di specie avifaunistiche di interesse comunitario in atto sui terreni soggetti alla presente azione, viene erogato un premio aggiuntivo per ogni nido. Il premio viene erogato entro l'anno successivo alla nidificazione.

Il rinvenimento deve essere segnalato dal Corpo Forestale Regionale (CFR), che provvede a formulare le prescrizioni più idonee per la buona riuscita della nidificazione; la segnalazione viene inviata al beneficiario e

contemporaneamente all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente. Il beneficiario è tenuto al rispetto delle prescrizioni prodotte dal CFR.

La superficie minima di adesione è pari a 1 ha, ridotta a 0,3 ha nelle zone preferenziali dell'Allegato 4.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

L'ammontare del premio è di 190 €/ha/anno.

Premio aggiuntivo per ogni nidificazione: 40 euro.

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione dell'aiuto sono riportati nell'Allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Coerentemente con gli obiettivi dell'azione, la medesima si applica nelle aree dove maggiormente sono presenti i prati stabili (montagna ed area carsica) e nelle aree preferenziali di pianura in virtù dell'elevato valore naturalistico delle stesse.

L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle rimanenti zone limitatamente alle aree preferenziali di cui all'Allegato 4, i prati stabili naturali catalogati ai sensi della legge regionale n. 9/2005 (ovvero, secondo la definizione della norma regionale, formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione *Phragmition communis*, *Magnocaricion elatae* e *Arrhenatherion elatioris*, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici del gruppo 6 e 7 e codice 5130 formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli) ed alle superfici impegnate nella precedente programmazione con le azioni f2 A1 (Conversione di seminativi in prati) e f2 A2 (Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli).

Si rammenta che ai ai sensi dell'art. 4 –Norme di tutela – della L.r. 9/2005, nelle aree prative vincolate dalla medesima, viene consentito l'uso dei concimi di sintesi e non vi è alcun obbligo di sfalcio. Viene solamente prescritta l'estirpazione del novellame arbustivo ed arboreo con cadenza triennale al fine di evitare la colonizzazione di specie non erbacee, nonché qualsiasi altra operazione colturale tesa a modificare l'indirizzo colturale.

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa alle zone ricadenti all'interno delle aree preferenziali di cui all'allegato 4.

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	1300
	superficie impegnata	9.000 ha
	Contratti (domande)	1300
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre 	9.000 ha

Azione 4 - Mantenimento dei pascoli

FINALITÀ E OBIETTIVI

Con la presente azione si intende incentivare una corretta gestione delle superfici a pascolo presenti sul territorio regionale nonché il recupero di superfici pascolive abbandonate.

I principali obiettivi operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- salvaguardare il paesaggio rurale evitando l'abbandono delle superfici pascolive con il conseguente incespugliamento ed imboschimento naturale, tutelando la biodiversità e l'aspetto paesaggistico in particolare l'alternanza di aree boscate ad aree prative, caratteristiche del paesaggio alpino;
- favorire la biodiversità animale e vegetale salvaguardando habitat di particolare pregio naturalistico;
- tutelare il suolo contenendo i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione e mantenendo un adeguato livello di sostanza organica nel terreno;
- contenere l'impiego di input produttivi salvaguardando di conseguenza le risorse idriche.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Per il mantenimento dei pascoli, il beneficiario deve rispettare i seguenti impegni:

- mantenere un carico di bestiame non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata;
- garantire una durata minima del periodo pascolativo non inferiore a 75 giorni all'anno;
- effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive;
- mantenere in buona efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;
- non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso;
- predisporre, se necessari, adeguati punti acqua e sale sui pascoli, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'acqua esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici più distanti dai ricoveri abituali;
- garantire che almeno il 70% dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate.

Al fine di determinare l'esatta ubicazione delle superfici impegnate, il beneficiario dovrà allegare alla domanda idonea planimetria catastale con la perimetrazione delle stesse, distinte, se del caso, tra "recupero e mantenimento" e "mantenimento". Tale planimetria potrà essere redatta anche con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale; in questo caso andrà corredata anche dalla quantificazione della sostenibilità del pascolo in termini di carico.

La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) va effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Nel caso la mandria al pascolo sia utilizzata per la produzione di latte e suoi derivati, il beneficiario dovrà possedere, per i locali adibiti alla trasformazione, l'autorizzazione prevista dal DPR 327/80 ovvero la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 ovvero il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché dimostrare di essere titolare di quota latte ai sensi della normativa vigente.

La verifica dell'avvenuta trasformazione del latte prodotto in malga avverrà tramite acquisizione di apposita certificazione rilasciata dall'ASS competente su richiesta del beneficiario.

La superficie minima di adesione è pari a 3 ha.

TURNAZIONE DEI PASCOLI

È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnino ad attuare la turnazione dei pascoli, dividendo la superficie pascolata in settori, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione degli animali idonea a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. Tale suddivisione dovrà essere evidenziata nella planimetria di cui sopra.

DEMARCAZIONE CON ARTICOLO 68 REGOLAMENTO CE 73/2009

Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.4 le aziende che attuano, sui terreni oggetto di impegno, attività di allevamento con capi ovicaprini.

L'organismo pagatore inoltre provvederà a verificare l'eventuale sovrapposizione di aziende che accedono contemporaneamente ai benefici di cui all' art. 68 del Reg (CE) 73/2009 ed alla presente misura.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi per ettaro di superficie pascolata e per anno secondo la seguente tabella:

IMPEGNO		Premio €/ha	Turnazione dei pascoli
Mantenimento dei pascoli	Zootecnia da carne	100	35
	Zootecnia da latte	150	

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione degli aiuti sono riportati nell'Allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Coerentemente con gli obiettivi dell'azione, la medesima si applica nelle aree dove maggiormente sono presenti i pascoli permanenti (montagna ed area carsica) e nelle aree preferenziali di pianura in virtù dell'elevato valore naturalistico delle stesse.

L'azione "Mantenimento dei pascoli" ed il premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli" si applicano nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle aree preferenziali di cui all'Allegato 4 non ricomprese nella delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE.

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa alle zone ricadenti all'interno delle aree preferenziali di cui all'allegato 4.

La durata dell'azione è il periodo di programmazione 2007-2013.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	240
	Superficie impegnata	8.900 ha
	Contratti (domande)	240
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	8.900 ha

Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione**FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'erosione delle risorse genetiche animali locali in regione è causata essenzialmente da due fattori ben distinti:

- la sostituzione del bestiame locale con razze cosmopolite a maggiore specializzazione produttiva, in aree a discreta vocazione zootecnica (quali ad es. la Simmenthal rispetto alla vecchia Pezzata Rossa Friulana), anche mediante progressivi insanguamenti;
- l'abbandono delle attività zootecniche in aree meno vocate, che porta come conseguenza all'abbandono delle razze ivi spontaneamente selezionate (esempio: pecora e capra Istriana sul Carso).

Queste razze, che si prestano particolarmente alla produzione di prodotti alimentari di nicchia e di qualità, costituiscono un binomio unico con l'ambiente nel quale si sono selezionate. La loro valorizzazione è perciò inscindibile da quella dell'ambiente di allevamento e viceversa.

La presente azione, quindi, ha come finalità:

- la salvaguardia delle risorse genetiche di razze animali storicamente presenti ancora esistenti mediante il mantenimento di un nucleo di capi di riferimento tale da assicurare la disponibilità di una idonea variabilità genetica di razze locali, utile per la continua attività di miglioramento selettivo del patrimonio bovino, caprino, ovino ed equino regionale;
- il recupero delle razze/popolazioni storicamente allevate ma non più presenti in purezza, partendo dai genotipi locali spesso meticciati, anche attingendo se necessario a materiale genetico conservatosi in purezza in regioni limitrofe.

Gli obiettivi operativi della presente azione consistono nel salvaguardare la biodiversità animale attraverso:

- la conservazione del patrimonio genetico delle razze animali locali minacciate di estinzione;
- l'incremento del numero dei capi, consolidando le popolazioni esistenti sul territorio regionale;
- gli scambi genetici e la conseguente variabilità.

GLI SCAMBI GENETICI E LA CONSEGUENTE VARIABILITÀ

In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 3 razze nazionali in via di estinzione (Pustertaler, Grigio Alpina e Pinzgau) e una regionale (Pezzata rossa friulana).

La consistenza zootecnica attuale delle razze animali di interesse locale in via di estinzione evidenzia una situazione alquanto critica anche se in fase di miglioramento rispetto alla situazione di partenza del PSR 2007-2013.

Come si può constatare dall'analisi della consistenza zootecnica delle razze riportata nella tabella sottostante, sebbene il numero dei capi sia aumentato dal 2008 al 2011 grazie anche ai premi erogati con l'azione 1.5 della misura 214, il numero complessivo di capi risulta ancora estremamente ridotto e tale da non assicurare ancora la disponibilità di una idonea variabilità genetica di razze locali, utile anche per la continua attività di miglioramento selettivo del patrimonio bovino.

Consistenza delle razze in via di estinzione nella Regione Friuli Venezia Giulia (dati forniti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia riferiti al 31/12/2011 dei soggetti iscritti al R.A. e L.G.)		
Razza	2008	2011
Pustertaler	20	23
Grigio Alpina	58	124
Pinzgau	34	58
Pezzata rossa friulana	7	8
TOTALE	119	212

E' quindi necessario dare un nuovo impulso all'incremento e consolidamento della consistenza zootecnica delle razze in via di estinzione per ridurre il rischio effettivo connesso ad una perdita della biodiversità conseguente ad una erosione delle risorse genetiche animali locali.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Possono beneficiare dell'aiuto gli allevatori delle seguenti razze locali in via di estinzione:

Specie	Razza o popolazione	N femmine riproduttrici a livello UE	Organismo certificatore
Ovina	Istrianica (Carsolina)	1.436	Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)
	Alpagota	1.312	
	Plezzana	2.300	
Equina	Norica	3.000	Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige
	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	3.170	Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo da Tiro Pesante rapido (ANACAITPR)
Bovina	Pinzgau	5.000	Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Bovine
	Grigio Alpina	6.887	Associazione nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina
	Pustertaler	2.888	Associazione Nazionale Allevatori (AIA)
	Pezzata Rossa Friulana	20	Associazione nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI)

I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi:

- mantenere o incrementare la consistenza dell'allevamento per cinque anni;
- i capi delle razze ovine Istrianica (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pinzgau e Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA); i capi delle razze equina CAITPR e bovina Grigio Alpina devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG);
- le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA; il numero dei parti minimo nel quinquennio d'impegno deve essere almeno pari al doppio della consistenza iniziale delle fattrici;
- il 50% dei nati di sesso femminile per bovini ed equini ed il 30% dei nati di sesso femminile per gli ovini, durante il periodo di impegno, devono essere mantenuti in vita obbligatoriamente nell'allevamento di nascita o in altri allevamenti iscritti ai RA o LG di riferimento. Questi animali hanno titolo al premio e sono svincolati dall'impegno di cui al punto 3.

Gli adempimenti obbligatori devono essere descritti in un apposito progetto collettivo, che dovrà contenere anche l'evidenza delle sinergie operative previste, sottoscritto da tutti gli allevatori richiedenti il premio.

Sono ammessi al premio unicamente le femmine da riproduzione nonché i riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti LG o RA.

DEMARCAZIONE CON ARTICOLO 68 REGOLAMENTO CE 73/2009

Nel caso di allevamenti di capi bovini a duplice attitudine inseriti sia fra le razze in via di estinzione nell'ambito della presente misura sia nell'elenco dell'Allegato 1 del DM 29/07/2009 (Pinzgau, Grigio Alpina e Pezzata Rossa), i

capi che beneficiano dell'aiuto di cui alla presente misura non possono beneficiare anche dell'aiuto ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore provvederà a verificare mediante controllo incrociato dei singoli marchi identificativi degli animali l'eventuale sovrapposizione del premio del citato art. 68 con il premio previsto dalla presente azione.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Specie	Razza o popolazione	€/UBA/anno
Ovina	Istriana (Carsolina)	400
	Alpagota	
	Plezzana	
Equina	Norica	200
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	
Bovina	Grigia alpina	283
	Pinzgau	290
	Pustertaler	470
	Pezzata rossa friulana	284,8

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione degli aiuti sono riportati nell'allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Durata: periodo di programmazione 2007-2013.

Localizzazione: nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola razza, come specificato nella tabella seguente.

Specie	Razza o popolazione	Localizzazione
Ovina	Istriana (Carsolina)	Provincia di Trieste e restante territorio regionale delimitato ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Alpagota	Provincia di Pordenone limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Plezzana	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
Equina	Norico	Intero territorio regionale
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	Intero territorio regionale
Bovina	Pinzgau	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Grigio Alpina	Province di Pordenone e di Udine limitatamente ai comuni delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Pustertaler	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Pezzata Rossa Friulana	Intero territorio regionale

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	50
	contratti (domande)	50

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatori specifici	Target 2007-2013
Di prodotto	Capi oggetto di impegno	UBA 260

Di risultato	Capi soggetti a una gestione efficace dell'ambiente rurale che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	UBA 260
--------------	--	---------

Azione 6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione

FINALITÀ E OBIETTIVI

La presenza in Friuli Venezia Giulia di un certo numero di specie vegetali autoctone che, sopravvissute alle trasformazioni dell'agricoltura degli ultimi decenni, si vanno perdendo o hanno una consistenza limitata, rende necessario un intervento per la loro salvaguardia.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con l'articolo 2 della legge regionale 11/2002 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", ha istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale minacciati di erosione genetica. Il regolamento approvato con DGR 1736 del 02/07/2004 stabilisce le modalità di gestione del registro, a cura dell'ERSA

L'iscrizione avviene a seguito della valutazione da parte di apposita Commissione tecnico-scientifica di appropriata documentazione storico-tecnico-scientifica dimostrante il possesso dei seguenti requisiti:

- le specie vegetali devono essere minacciate di erosione genetica;
- le specie vegetali devono possedere un riconosciuto interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale;
- le specie vegetali devono essere autoctone; sono assimilate le specie vegetali di origine esterna introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integrate nell'agroecosistema della Regione, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

La stessa legge regionale, all'articolo 5, prevede, al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni individuate, l'istituzione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV) presso l'Università degli Studi di Udine.

Gli obiettivi operativi della presente azione consistono nella tutela della biodiversità vegetale mediante:

- la conservazione del patrimonio genetico delle specie, varietà, cultivar, ecotipi e cloni locali minacciate di estinzione;
- il consolidamento della presenza delle specie, varietà, cultivar, ecotipi e cloni locali minacciate di estinzione sul territorio regionale;
- la produzione ed il consumo di prodotti vegetali caratterizzati da forti elementi di tipicità, rusticità e qualità.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel:

- coltivare e riprodurre, nel rispetto delle Leggi 18 giugno 1931 n. 987 e 25 novembre 1971 n. 1096, una o più specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali a rischio di erosione genetica, individuati come tali, al momento della domanda, nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002;
- nel caso di specie arboree eseguire eventuali operazioni di potatura di risanamento nonché di mantenimento (es. potature, spollonature, ecc.); incrementare il numero delle piante nell'arco del quinquennio d'impegno di almeno il 10%, mediante l'utilizzo di tecniche di riproduzione agamica;
- adottare eventuali accorgimenti idonei al mantenimento del più alto livello di purezza varietale.

La superficie impegnata deve essere pari ad almeno Ha 0,05 per le colture orticole ed Ha 0,1 per le colture erbacee, ancorché non accorpate per le specie erbacee mentre nel caso delle arboree il numero minimo di piante è di 15. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e/o dell'eventuale posizionamento delle piante arboree.

Le specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti al registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002 sono le seguenti:

- varietà Aglio di Resia

- selezione locale Rapa da brovada a colletto viola
- selezione locale Sedano rapa del tipo Gigante di Praga
- varietà di pesco Triestina, Isontina e Iris rosso.

L'elenco di cui sopra e la relativa localizzazione potranno essere aggiornati con specifico provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è corrisposto come da tabella:

Tipo varietà	Unità di misura	Premio €
Orticole	ettaro	350
Altre erbacee	ettaro	165
Frutticole (arboreti specializzati)	ettaro	400

Le piante di varietà ad elevato rischio di erosione genetica, nel caso di specie arboree, si trovano di norma all'interno di arboreti con diverse varietà ed in superfici non accorpate, oppure come piante sparse. La superficie a premio viene determinata pertanto nel modo seguente:

- per piante site all'interno di arboreti specializzati, la superficie impegnata è determinata dal relativo sesto d'impianto;
- per piante sparse la superficie impegnata viene forfaitariamente determinata in 95 mq (equivalente alla superficie di una chioma circolare del raggio di 5,5 m).

I calcoli di giustificazione dell'aiuto sono riportati in Allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Durata: periodo di programmazione 2007-2013.

Localizzazione: nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola specie, come specificato nella tabella seguente:

Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione
Aaglio di Resia	Comune di Resia
Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia
Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine
Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa alle zone ricadenti all'interno delle aree preferenziali di cui all'allegato 4.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	30
	superficie impegnata	25 ha
	Contratti (domande)	30
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	25 ha

Azione 7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nella montagna friulana, ed in particolare nella fascia più esterna della montagna prealpina, in passato erano diffusi i castagneti da frutto su terreni in pendio, con piante di castagno spesso di notevoli dimensioni e sottostanti aree tenute a prato. In seguito ai noti fenomeni di abbandono dell'attività agricola della montagna, la maggior parte dei castagneti da frutto un tempo coltivati è stata abbandonata con conseguente invasione del sottobosco da parte di arbusti e novellame di specie arboree e quindi aumento del rischio di incendi.

Attualmente il sistema di conduzione tradizionale dei castagneti risulta antieconomico, per gli elevati costi di raccolta, di manutenzione delle aree a prato sottostanti e le periodiche potature degli alberi.

L'intervento relativo ai castagneti mira a

- sostenere particolari metodi di gestione del territorio contribuendo allo sviluppo sostenibile,
- favorire il ripristino ed il mantenimento di elementi portanti dell'agroecosistema contribuendo alla valorizzazione di elementi tipici del paesaggio rurale regionale e al mantenimento della biodiversità,
- contribuire a soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

Considerazioni del tutto analoghe possono essere formulate anche per altre forme residuali ed estensive di coltivazioni frutticole (melo, pero, susino, pesco, ciliegio, ecc.) che nelle zone montane della Regione sono ancora sporadicamente diffuse. In alcuni casi si tratta di piantagioni con sestri non regolari o addirittura di singole piante isolate e sparse che non di rado assumono dimensioni notevoli.

La presente azione persegue dunque i seguenti obiettivi operativi:

- la tutela del paesaggio rurale attraverso il mantenimento di forme residuali ed estensive di coltivazioni frutticole che caratterizzano le zone montane della regione a forte rischio di abbandono,
- nelle quali è quasi del tutto sconosciuto l'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi;
- la tutela della biodiversità attraverso la conservazione "in situ" di varietà abbandonate dalla moderna frutticoltura ma che si caratterizzano per la rusticità delle piante e la diversità dei prodotti ed il recupero di aree rurali vocate a ospitare un ricco patrimonio di flora e di fauna.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

La superficie impegnata deve essere pari ad almeno ha 0,15, anche non accorpate. All'interno della superficie impegnata la densità deve essere:

- non inferiore a 20 piante/ha e non superiore a 100 piante/ha per il castagno, con piante vitali di diametro non inferiore a 35 cm all'altezza di 130 cm da terra;
- non inferiore a 30 piante/ha e non superiore a 300 piante/ha per i fruttiferi.

Per gli impianti di densità inferiore alle 100 piante/ha è possibile mettere a dimora nuove piante purché innestate su franco con varietà locali.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e dell'ubicazione delle piante, nel rispetto delle densità di cui sopra.

I beneficiari si impegnano ad applicare le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei castagneti e dei frutteti.

CASTAGNO

- Eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;
- effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;
- effettuazione annuale della potatura di risanamento, della spollonatura ed asporto del materiale di risulta;

- divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti anche nelle fasce di rispetto.

ALTRA FRUTTICOLTURA ESTENSIVA

- Eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;
- esecuzione di eventuali operazioni di potatura di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali;
- esecuzione di operazioni colturali di mantenimento quali potatura, spollonatura, raschiatura dei tronchi, ecc.;
- effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;
- divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti anche nelle fasce di rispetto.

QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO

L'aiuto è corrisposto per unità di superficie impegnata ed è pari a:

- € 600/ha per i castagneti
- € 395/ha per i frutteti.

I calcoli di giustificazione dell'aiuto sono riportati in Allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

Coerentemente con gli obiettivi dell'azione, la medesima si applica nelle zone dove maggiormente sono presenti aree a frutticoltura estensiva (montagna ed area carsica): le zone delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE.

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa alle zone ricadenti all'interno delle aree preferenziali di cui all'allegato 4.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	50
	Superficie impegnata	105 ha
	Contratti (domande)	50
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	105 ha

Azione 8 - Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici**FINALITA' ED OBIETTIVI**

Il degrado del suolo dovuto alla diminuzione della materia organica è una delle minacce individuate dalla Comunicazione della Commissione Europea – COM(2006) 231 “Strategia tematica per la protezione del suolo”. La perdita di sostanza organica (SO) è una delle maggiori problematiche, in quanto è in grado di compromettere la funzionalità dei suoli ed accentuare fenomeni erosivi in particolar modo nei terreni destinati a colture sarchiate. Tali fenomeni impattano negativamente sulla qualità delle acque in quanto comportano una maggiore permeabilità dei terreni alle sostanze di sintesi, che pertanto raggiungono più facilmente le falde acquifere.

Con gli interventi previsti dalla Misura 214 Azione 8, si conseguono benefici ambientali connessi al ruolo positivo svolto dalla componente di materia organica presente nel suolo. Una buona dotazione di sostanza organica, infatti, consente un risparmio di risorse naturali (minore perdita di suolo fertile dovuta all'erosione superficiale, maggiore capacità del terreno di ritenzione idrica) ed un minor consumo di risorse energetiche (minore necessità di lavorazioni intensive dovuto alla migliore struttura del terreno, minore necessità di adeguamenti). Ruolo fondamentale della sostanza organica è quello dunque di agire come vero e proprio strato selettivo nei confronti del passaggio di sostanze chimiche di varia natura, svolgendo la funzione di elemento protettore degli strati di terreno più profondi a diretto contatto con le falde acquifere superficiali. La Regione si caratterizza dal punto di vista pedologico per la differenziazione in due diverse aree: a nord della linea delle risorgive, la presenza di terreni sciolti con falde superficiali collocate negli strati più profondi del terreno che si presenta ricco di scheletro e fortemente permeabile al passaggio di elementi provenienti dall'esiguo strato di coltivazione; a sud della linea delle risorgive affiorano le acque freatiche ed i terreni assumono una caratterizzazione tendenzialmente franco-argillosa con scarsissima presenza di scheletro e molto profondi. In entrambe le situazioni consistenti benefici possono essere conseguiti grazie al rilascio graduale dei nutrienti a disposizione delle colture ed in funzione della tutela della qualità delle acque, essendo anche prevista la riduzione complessiva degli apporti azotati di sintesi, molto più facilmente dilavabili rispetto all'azoto di origine organica.

Se in passato tale fenomeno è stato determinato dalle grandi trasformazioni d'uso del suolo operate dall'uomo (imponenti deforestazioni, conversione delle foreste o dei pascoli permanenti in terreni arabili, ecc.) attualmente esso è principalmente legato al forte sviluppo delle pratiche agricole intensive, dal massiccio utilizzo della concimazione minerale e da monosuccessioni, spesso associate al mancato ritorno dei residui colturali in campo.

Una grande anomalia dei moderni sistemi agricoli è infatti la rottura del ciclo della sostanza organica del quale le biomasse agricole rappresentano un passaggio. In aggiunta, le tradizionali pratiche di reintegro sono state da tempo abbandonate tanto che l'input di carbonio organico per i suoli impegnati in tali sistemi è principalmente affidato ad una gestione, più o meno oculata, dei residui colturali e agli apporti di sostanza organica esogena attraverso varie forme.

Questo problema si evidenzia maggiormente nelle aziende ad esclusivo indirizzo seminativo, dove il reperimento di fertilizzanti organici è difficoltoso, non essendo presente l'allevamento all'interno del contesto aziendale.

I processi di mineralizzazione della sostanza organica, inoltre, sono funzione del clima e della tipologia di suolo e pertanto il contenuto di SO è tendenzialmente basso nei suoli grossolani e xerici. È in questo contesto che si accusano problemi del suolo legati alla diminuzione di SO.

Recentemente alcuni ricercatori hanno evidenziato come l'arricchimento di sostanza organica nel suolo possa contribuire alla sequestrazione di carbonio nel terreno e di conseguenza a contrastare i fenomeni di riscaldamento globale del pianeta (Lal, 2000; Marris, 2006²⁷). Inoltre l'utilizzazione del letame può contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ attraverso una riduzione dell'uso di energia di origine fossile e delle rispettive emissioni di anidride carbonica prodotta con i processi di sintesi dei concimi di origine industriale (Ceotto, 2005²⁸).

La distribuzione di letame si è rivelata pratica agronomica utile e funzionale all'aumento del contenuto di sostanza organica nel terreno sia in termini di contenuto di azoto che di carbonio nel caso di sistemi foraggeri basati sulla coltivazione del mais (Grignani e coll., 2007²⁹).

L'Azione prevista, al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, indirizza pertanto le aziende agricole verso l'utilizzo della sostanza organica di origine zootecnica, nelle zone caratterizzate da suoli carenti in materia organica come indicati nella mappa sottoriportata:




Tabella contenuto medio di sostanza organica nei comuni del Friuli Venezia Giulia (ERSA, 2009)

Viene consentito l'uso di materiale organico di pregio avente consistenza palabile ed un rapporto C/N superiore a 12. Nello specifico i materiali che rispondono a tali caratteristiche sono quelli elencati all'art. 2 lettera e) del DM 7 aprile 2006 ed in particolare i "letami" definiti quali effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera e i materiali ad essi assimilabili.

Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.

La presente azione persegue l'obiettivo operativo relativo alla tutela delle risorse naturali ed in particolare di quelle idriche attraverso:

- la prevenzione dal rischio di erosione e perdita della fertilità dei terreni attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli;

- la riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

(1) Lal, R. (2000). World cropland soils of the tropic to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. *Adv. Agron.* 76,1-31.
Marris, E. (2006). Putting the carbon back: black is the new green. *Nature*, 442:624-626

(2) Ceotto, E., 2005. The issues of energy and carbon cycle: new perspectives for assessing the environmental impact of animal waste utilization. *Bioresour. Technol.* 96, 191-196.

(3) Grignani, C., Zavattaro, L., Sacco, D., Monaco, C. (2007). Production, nitrogen and carbon balance of maize-based forage systems. *Europ. J. Agronomy*, 26, 442-453.

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura le imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA, a condizione che conducano almeno una U.T.E. nella Regione; sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento e le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, incluse le piccole cooperative. Le aziende beneficiarie non devono svolgere attività zootecnica ma devono essere preferibilmente ad indirizzo cerealicolo.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Le aziende beneficiarie sono soggette al rispetto degli impegni e dei vincoli di seguito elencati.

1. devono essere impiegati esclusivamente letami, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettere e) del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, sopra citato,.

2. L'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, la totalità o parte della SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili dell'Azione 8.

3. Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale palabile assimilato pari a:

3.1 Zone Vulnerabili ai nitrati:

3.1.1) letame ed assimilati: una quantità corrispondente a non più di 120 kg/ha di azoto al campo e non meno di 80 kg/ha;

3.2 Zone Non Vulnerabili ai nitrati:

3.2.1) letame ed assimilati: una quantità pari a non più di 240 kg/ha di azoto al campo e non meno di 160 kg/ha;

4. Nei terreni a seminativo deve essere effettuato l'interramento del letame tramite opportune lavorazioni superficiali.

5. Superficie oggetto di impegno non inferiore a 3 ha.

6. All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare un Piano di Utilizzo dei reflui, in cui sono descritte dettagliatamente le particelle sulle quali verrà effettuato lo spargimento dei letami e che preveda inoltre le quantità ed il tipo di materiale da utilizzare nonché la localizzazione, nei cinque anni d'impegno.

7. È obbligatoria l'inserimento dei terreni oggetto di premio nella Comunicazione Semplificata o Completa, secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale desumere la quantità complessiva di azoto totale di origine zootecnica, distribuito per mezzo del letame, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo.

8. Devono essere rispettati gli obblighi ed i criteri di utilizzazione agronomica del letame definiti dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale di recepimento

9. Deve essere assicurato che la quantità distribuita di materiale organico per anno attraverso la presente azione, non determini un superamento dell'apporto medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull'ultimo triennio, di fosforo assimilabile (misurato come P₂O₅) sia di origine organica che di sintesi.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Viene riconosciuto ai beneficiari un aiuto quinquennale in base alla superficie oggetto di impegno per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'adozione di pratiche agronomiche migliorative della qualità dei suoli.

L'importo del premio ad ettaro è descritto di seguito:

Intervento	Zonizzazione	
	Zone Vulnerabili ai Nitrati	Zone Non Vulnerabili ai Nitrati
Distribuzione di letame	114 euro	173 euro

I calcoli di giustificazione dell'aiuto sono riportati in allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 nelle sole aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'Allegato 1 del PSR.

RELAZIONE TRA OBIETTIVI E PRIORITÀ

La misura si prefigge lo scopo di incentivare l'apporto di sostanza organica in terreni poveri con reflui di origine zootecnica al fine di mantenere e migliorare il tenore di sostanza organica nel terreno in particolare in alcune aree ritenute più sensibili. Pertanto, nella selezione delle domande sarà assegnata una forte priorità alle aziende la cui SAU ricade prevalentemente in comuni i cui terreni sono caratterizzati da un tenore di sostanza organica inferiore al 3%; per le sole aziende del medio friuli (UD_A.V. e PN_A.O. come da tabella succitata) la soglia di priorità sarà incrementata al 4% stante l'elevata presenza di scheletro e materiale xerico. In seconda battuta, sarà data priorità alle aziende richiedenti collocate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

INDICATORI relativi alle Risorse Health Check

Tipi di indicatori	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	Aziende beneficiarie	500
	Superficie impegnata	4.500 ha
	Contratti (domande)	500
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre. 	4.500 ha

DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI

Requisiti minimi di baseline			Impegni specifici dell'azione	Impegno remunerativo
Normativa	Descrizione impegno di base	Usi comuni e/o prassi consolidata		
Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres, , che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991.	Devono essere impiegati letami provenienti da aziende che hanno stoccato correttamente.		Divieto di impiego di reflui altrimenti stoccati	NO
	Obbligo della Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e del Piano di Utilizzazione agronomica rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN.		Divieto di utilizzo dei concimi di sintesi.	SI
DGR del 18 dicembre 2008 n.2879 , in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) n.1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.	Definisce i Criteri di Gestione Obbligatoria a livello dell'intera azienda e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni;		Rispetto degli obblighi previsti	NO
Comunicazione della Commissione Europea – COM(2006) 231 “Strategia tematica per la protezione del suolo”, nonché delle indicazioni proposte dall'European Climate Change Programme (ECCP),		Riguarda la funzione del carbonio nel suolo e le misure migliorative per conservarlo.	Nessun obbligo aggiuntivo.	SI

SOTTOMISURA 2 - AGRICOLTURA CHE FORNISCE SPECIFICI SERVIZI AMBIENTALI

FINALITÀ E OBIETTIVI

Lo scopo di questa misura è di promuovere forme di gestione dei terreni agricoli nell'ottica della salvaguardia della biodiversità, del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo) incentivando la costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici.

OBIETTIVO ACQUE

Istituendo tra i "Pagamenti agroambientali" la sottomisura "Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali", il presente PSR si prefigge di favorire, attraverso la costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali, anche la difesa della risorsa acqua.

Le fasce boscate e le siepi nel paesaggio agrario della pianura possono svolgere un ruolo importantissimo nel ridurre l'inquinamento dell'acqua da nitrati o altre sostanze poiché esse costituiscono una vera e propria barriera protettiva verso varie forme di inquinamento e rappresentano una misura efficace per il trattamento, l'assimilazione e la rimozione dei nutrienti dilavati dai terreni agricoli.

Un altro metodo importante per ridurre gli input chimici e di conseguenza l'inquinamento delle acque è la trasformazione di superfici a seminativo in superfici dedicate ad usi non agricoli quali quelli previsti nella presente sottomisura.

OBIETTIVO SUOLO

La presente sottomisura vuole incentivare la protezione del suolo sia dall'erosione che dalla perdita di fertilità attraverso il mantenimento, il ripristino e la costituzione degli elementi portanti dell'agroecosistema, la valorizzazione di elementi tipici del paesaggio rurale, la salvaguardia delle componenti seminaturali presenti sul territorio rurale.

Complessi vegetazionali dominati da vegetazione arbustiva ed arborea (siepi, fasce boscate, sistemi macchia-radura, ecc.) in genere consentono una maggior stabilizzazione dei terreni in particolare lungo i pendii e le rive dei corsi d'acqua limitando l'effetto erosivo creato dallo scorrimento superficiale delle acque e dei venti.

Il mantenimento o l'impianto di prati stabili e, in misura minore, anche la coltivazione di colture a perdere per la fauna selvatica, garantiscono la costante copertura del suolo riducendo l'erosione ad opera del ruscellamento superficiale e incrementando la fertilità.

OBIETTIVO BIODIVERSITÀ

Con le azioni previste dalla presente sottomisura si vuole mantenere ed incentivare il livello di biodiversità sia vegetale che animale attraverso la conservazione o la costituzione degli elementi portanti dell'agroecosistema.

In particolare siepi, piccole aree boscate e cespugliate e aree a macchia-radura costituiscono, in paesaggi di pianura intensamente sfruttati, gli elementi del paesaggio a cui sono associati i più alti livelli di biodiversità floristica. Inoltre essi hanno la funzione di supportare una fauna molto diversificata, che include invertebrati, mammiferi e uccelli poiché forniscono loro cibo, protezione dai predatori, siti adatti alla riproduzione o allo svernamento.

Per quanto concerne la creazione di stagni e laghetti di acqua dolce, è stato appurato che un complesso di piccole zone umide aumenta il grado di eterogeneità degli habitat e favorisce un incremento della consistenza e della diversità delle specie ornitiche e degli anfibi, poiché le aree umide forniscono cibo e luoghi per la riproduzione.

I prati stabili, infine, specialmente quelli poco concimati, ospitano numerosissime e ben determinate specie vegetali (alcune particolarmente importanti perché endemiche della nostra regione) tipiche di questi habitat a cui sono legate per la loro sopravvivenza. Dal punto di vista faunistico i prati stabili sono importanti per l'elevata diversità biologica che ospitano: numerosissimi sono gli insetti, che stanno alla base di una rete alimentare in cui ritroviamo rettili (ramarri, orbettini, ecc.), mammiferi (talpe, topi, pipistrelli, ecc.) e uccelli (albanelle, gheppi ecc.).

Azione 1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici

FINALITÀ E OBIETTIVI

Con la presente azione si intende promuovere la salvaguardia, l'incremento della biodiversità ed il miglioramento dell'equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate agli ambienti rurali; si intende inoltre migliorare la capacità di immobilizzazione della CO₂ contribuendo pertanto a contrastare i cambiamenti climatici

Si intende altresì migliorare le disponibilità alimentari, di aree di rifugio e di siti riproduttivi per la fauna selvatica limitandone le cause di mortalità dovute ad alcune pratiche agricole.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- la salvaguardia del paesaggio rurale attraverso il ripristino ed il mantenimento degli elementi portanti dell'agroecosistema, la salvaguardia delle componenti seminaturali presenti sul territorio rurale e la valorizzazione di elementi tipici;
- la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione ed il ripristino degli habitat naturali o seminaturali, come previsto dalla direttiva 92/43/CEE, nonché l'incremento delle disponibilità alimentari per la fauna selvatica;
- la tutela della qualità delle acque eliminando l'utilizzo di input chimici;
- la tutela del suolo al fine di ridurre l'erosione e preservarne la fertilità;
- un'attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso un uso del suolo che aumenti la capacità di fissare la CO₂.

BENEFICIARI

Le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Gli aiuti per gli interventi previsti dalla presente azione possono essere concessi:

- per la manutenzione di **siepi, anche alberate**. Si intendono come tali piantagioni lineari di essenze arbustive e/o arboree che preferibilmente presentino più piani di vegetazione. Rientrano in questa tipologia anche i filari di gelsi. Per la determinazione della larghezza della siepe si fa riferimento alla proiezione ortogonale della chioma della stessa sul terreno, maggiorata di una fascia di rispetto per ogni lato esterno, pari ad almeno 1 metro, che deve essere mantenuta stabilmente inerbita per l'intero periodo di impegno;
- per la manutenzione di **piccole superfici boscate**. Si intendono come tali gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0,5 ha, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni;
- per la manutenzione di **stagni e laghetti di acqua dolce e risorgive**. Si intendono come tali le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante, semistagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almeno 5 metri lungo l'intero perimetro;
- per la manutenzione e gestione di **prati stabili naturali**, così come definiti all'art. 2 integrato dall'allegato A della LR 9/2005 ed individuati con l'inventario dei prati stabili naturali descritto all'art. 6 della medesima legge regionale;
- per la manutenzione di **sistemi macchia-radura**. Si intendono come tali l'irregolare alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura);
- per la coltivazione di **culture a perdere per la fauna selvatica**. Si intendono come tali le coltivazioni dedicate alla fauna selvatica e portate a maturazione tramite tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. I prodotti ottenuti non sono oggetto di raccolta, ma rimangono sull'appezzamento a disposizione della fauna selvatica. In particolare, la presenza di colture a perdere è fondamentale nella

stagione autunnale e in quella invernale. Le colture a perdere, oltre al ruolo trofico, offrono anche riparo alla fauna.

Nel calcolo della superficie interessata dall'azione non si considerano le superfici comprese in parchi e giardini e comunque nelle aree di pertinenza di abitazioni e fabbricati, nonché i bacini dove viene praticata l'acquacoltura e/o la pesca.

La durata dell'impegno è quinquennale per le due sottoazioni previste.

SOTTOAZIONE 1: MANUTENZIONE DI HABITAT

Possono essere impegnati con la presente sottoazione sia gli habitat pre-esistenti (anche realizzati nella precedente programmazione 2000-2006) che quelli di nuova realizzazione a partire dall'anno stesso di impianto. In quest'ultimo caso l'indennità concessa è cumulabile con quella prevista dall'azione 2 della misura 216 "Costituzione di habitat".

Per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate, le operazioni di manutenzione comportano:

- il mantenimento o la costituzione della fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 m (fatti salvi i limiti di proprietà), preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno;
- nel caso di rimpiazzo di fallanze o di rinfoltimenti, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. Gli alberi morti o deperienti vanno rimossi solo nel caso in cui la loro presenza costituisca minaccia per l'incolumità di persone, animali o cose;
- divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto;
- nelle fasce di rispetto il beneficiario deve eseguire almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio.
- La superficie minima di adesione è 0.1 ha e la superficie massima di adesione non può superare il 20% della SAU.

Per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive, le operazioni di manutenzione comportano:

- il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore); stagni e laghetti possono essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre;
- l'estensione della superficie sommersa nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 agosto non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto (salvo cause di forza maggiore);
- il mantenimento o la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno cinque metri e investita a vegetazione erbacea e/o arborea-arbustiva; nel caso di creazione della fascia e/o rimpiazzati, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;
- l'esecuzione, nelle fasce di rispetto inerbiti, di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio;
- il controllo e l'asporto della vegetazione acquatica e dei sedimenti, se necessario, deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 gennaio;
- il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;
- il divieto di immissione di sostanze inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere;
- il divieto di immissione di specie vegetali e animali alloctone; eventuali esemplari presenti dovranno essere rimossi, conformemente alle leggi vigenti;
- il divieto di immissione di pesci.

La superficie minima di adesione è 0.01 ha e la superficie massima di adesione è di 1 ha.

Per i prati stabili naturali, fermi restando i divieti e le norme di tutela previsti dalla legge regionale 9/2005 ed i vincoli attivati in applicazione delle normative relative a "Natura 2000", le operazioni di manutenzione comportano:

- il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;
- l'obbligo dell'estirpo del novellame delle specie arboree ed arbustive almeno una volta ogni due anni;

- l'obbligo dell'estirpo delle infestanti arboree ed arbustive e del ripristino delle condizioni di falciabilità per le superfici individuate come abbandonate infeltrite o abbandonate incespugliate nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della LR 9/2005;
- l'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno; per i prati stabili naturali appartenenti alla categoria dei prati umidi le operazioni di sfalcio e asporto della biomassa devono essere effettuate tra il 1 e il 31 luglio o durante l'inverno in condizioni di suolo ghiacciato. L'obbligo non è vigente per le alleanze di vegetazione *Phragmites communis*;
- lo sfalcio può non essere effettuato su una superficie non superiore al 10%, in rotazione nel corso del quinquennio d'impegno, per favorire le specie vegetali biennali e gli invertebrati ad esse legate;
- la superficie minima di adesione è 0.04 ha.

Al presente impegno si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste all'Azione 3 – "Mantenimento dei prati".

Per i sistemi macchia-radura, le operazioni di manutenzione comportano:

- l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, con raccolta della biomassa, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico non superiore a 0.8 UBA/ha e comunque tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso;
- il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;

La superficie a macchia deve essere compresa tra il 10 ed il 50 % della superficie complessivamente impegnata a macchia-radura.

È ammessa la semina di colture a perdere con gli impegni previsti nello specifico paragrafo "Colture a perdere per la fauna selvatica" della presente azione, su una superficie non superiore al 15% di quella impegnata con la presente azione;

Qualora siano presenti sulla superficie a radura stagni, laghetti e/o risorgive, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo specifico.

Qualora siano presenti sulla superficie a radura prati stabili naturali, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al relativo paragrafo.

La superficie minima di adesione è 1 ha.

SOTTOAZIONE 2: COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA

Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:

- coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra mais, sorgo, girasole, miglio, panico, colza, saggina, cavolo da foraggio, frumento, orzo, cardo e grano saraceno;
- le colture a perdere devono essere seminate in fasce larghe al massimo 15 metri, con interfila massima di 1 metro. Nelle interfile è ammessa la semina di foraggiere;
- le fasce soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse dalle superfici limitrofe non impegnate a colture a perdere;
- le superfici soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse rispetto a quelle utilizzate l'anno precedente;
- è vietato l'impiego di concimi chimici di sintesi;
- è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa la lavorazione meccanica;
- la coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna fino al 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto; dal mese di ottobre - novembre è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia.

Hanno titolo al presente premio solo i terreni già coltivati a seminativo nell'ultimo biennio.

Andranno rispettate comunque le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico regionale.

Gli appezzamenti destinati alle colture a perdere dovranno essere localizzati almeno a 100 m da insediamenti abitativi e almeno a 50 m da strade asfaltate.

La dimensione dei singoli appezzamenti deve essere compresa tra 500 e 5000 m².

La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere inferiore a 1 ha all'anno; la superficie massima impegnata non può superare il 20% della SAU aziendale e comunque i 10 ha per beneficiario.

Alla domanda annuale deve essere allegata una idonea planimetria catastale con l'evidenza delle superfici impegnate.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi per unità di superficie effettivamente impegnata e sono espressi in euro per ettaro per anno.

Il prospetto degli aiuti è il seguente:

Impegno	Manutenzione di habitat:	
	Pre-esistenti	Nuova costituzione
	Premio €/ha/anno	Premio €/ha/anno
Siepi e boschetti	150	450
Stagni, laghetti e risorgive	200	-
Prati stabili naturali	250	-
Macchia-radura	200	450

Culture a perdere per la fauna selvatica: l'importo previsto è di 300 €/ha.

I calcoli agronomici ed economici di giustificazione degli aiuti sono riportati nell'allegato 6.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.

La sottoazione 1 "Manutenzione di habitat", in virtù degli obiettivi indicati, trova applicazione negli areali caratterizzati da un'agricoltura più intensiva e dove la biodiversità è più a rischio.

La sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" si applica:

- siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle Zone A (Poli urbani) e B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
- stagni e laghetti di acqua dolce, risorgive: nelle Zone A (Poli urbani), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) delle Province di Udine e Pordenone e nell'intero territorio delle Province di Trieste e di Gorizia;
- prati stabili naturali: territori dei comuni elencati nell'allegato B della LR 9/2005;
- sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).

Fermo restando che i criteri di selezione delle domande verranno individuati nei successivi provvedimenti di attuazione, nell'accoglimento delle istanze verrà data priorità in via indicativa nell'ordine alle zone ricadenti all'interno delle aree preferenziali di cui all'allegato 4 ed agli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili.

La sottoazione 2 "Culture a perdere per la fauna selvatica" si applica nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata), dove minori sono gli ambienti a disposizione della fauna selvatica.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	620
	superficie impegnata	2.670 ha
	Contratti (domande)	620
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo 	2.670 ha

INDICATORI relativi alle Risorse Health Check

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	1.000
	superficie impegnata	4.300 ha
	Contratti (domande)	1.000
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo	4.300 ha